

(N. 2665)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. Stampato N. 520-200) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, concernente modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati, e ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, concernente estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 12. — I comandi militari competenti, dopo l'approvazione del collaudo, procedono, verbalizzando, alla consegna definitiva degli immobili ai proprietari e concessionari.

« In caso di rifiuto, questo viene fatto constatare con dichiarazione apposta in calce al verbale, firmata da due testimoni ».

« Art. 13. — Gli uffici distrettuali delle imposte dirette sono tenuti a fornire le notizie e i dati che possono occorrere per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in esenzione dai diritti catastali e dai diritti di scritturazione ».

« Art. 14. — Per la determinazione dei contributi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, i comandi militari, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna definitiva dell'immobile al proprietario o concessionario, o dall'entrata in vigore della presente legge se la consegna è avvenuta anteriormente, trasmettono all'Intendenza di finanza, competente per il territorio, l'elenco dei proprietari degli immobili bonificati, completo delle generalità dei proprietari stessi, delle indicazioni del loro domicilio o residenza, se risultano dagli elementi di identificazione catastale, con l'indicazione della spesa sostenuta per ciascun proprietario e dell'importo del contributo da imporre, se determinabile, e con allegata copia dei verbali di consegna definitiva.

« Nel caso che, per la mancanza delle mappe catastali o per altre difficoltà, i comandi militari si trovino nella impossibilità di determinare il contributo, trasmettono la relativa documentazione all'ufficio tecnico erariale, competente per territorio, il quale provvede alla determinazione del contributo stesso.

« L'Intendenza di finanza provvederà alla pubblicazione dell'elenco dei proprietari soggetti al contributo, indicando l'ammontare di esso, ed alle notifiche individuali per mezzo

del messo comunale o per mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

« Entro il termine di 60 giorni dalla notifica anzidetta i proprietari possono ricorrere, per il tramite dell'Intendenza di finanza, competente per territorio, al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ».

« Art. 15. — Divenuto definitivo l'elenco dei proprietari soggetti a contributo, di cui all'articolo precedente, l'Intendenza lo ripartisce fra le varie esattorie competenti per territorio.

« L'elenco dei proprietari soggetti a contributo deve essere trascritto subito, a cura della Intendenza di finanza, presso la Conservatoria dei registri immobiliari nella cui circoscrizione si trovano i terreni che sono stati bonificati.

« La stessa Intendenza provvederà, di volta in volta, agli annotamenti di riduzione o cancellazione delle anzidette trascrizioni, a misura che i soggetti a contributo avranno soddisfatto il loro debito per la bonifica dei propri fondi ».

« Art. 16. — La riscossione del contributo di bonifica deve effettuarsi, di regola, a rate semestrali non superiori a dieci, con la liquidazione degli interessi legali.

« Il contribuente ha facoltà di anticipare in tutto o in parte il pagamento del contributo: in tal caso ha diritto allo sconto dell'interesse legale per il periodo di anticipazione.

« Se il contributo è inferiore ad un terzo dell'imponibile catastale complessivo dei terreni posseduti dal contribuente nel territorio del comune ove è avvenuta la bonifica, deve essere pagato in unica soluzione ».

Art. 2.

Il termine entro il quale i proprietari di immobili ed i concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge hanno l'obbligo di denunciare ai comuni gli immobili minati o sospetti minati che si trovino nel territorio dei comuni stessi, scade dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO. N. 1.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

1° NOVEMBRE 1947, n. 1768

*Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo
alla bonifica dei campi minati.*

Art. 1.

All'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è aggiunto il seguente comma:

« Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di bonifica di immobili minati, deceduti in seguito a lesioni incontrate nello espletamento delle operazioni di bonifica sud-dette, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra ».

Art. 2.

L'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati è a carico dello Stato, si tratti o non di personale specializzato di cui all'articolo 1, anche se dipendente dai proprietari autorizzati ad eseguire direttamente lavori di bonifica a norma dell'articolo 7, o da ditte cui siano stati concessi in appalto i lavori medesimi a norma dell'articolo 8.

Le normali indennità dovute in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono, ad eccezione dell'indennità giornaliera per la inabilità temporanea, raddoppiate in caso di infortunio occorso, per scoppio di ordigni esplosivi, in occasione dei lavori di bonifica di campi minati, al personale

specializzato di cui all'articolo 1, addetto ai lavori medesimi.

Nei casi di infortunio previsti dal comma precedente, in aggiunta alle indennità raddoppiate, sono corrisposte le seguenti indennità:

1° in caso di infortunio mortale una indennità di lire 100.000;

2° in caso di infortunio che importi inabilità lavorativa permanente totale una indennità di lire 125.000;

3° in caso di infortunio da cui derivi una incapacità permanente parziale superiore al 10 per cento, una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

La indennità di lire 100.000, di cui al numero 1, del precedente comma, è attribuita secondo le norme della successione legittima.

Per la misura delle indennità nel caso del n. 3, saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

È fatta salva la facoltà degli interessati di optare fra la rendita di infortunio e la pensione di guerra ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, ferma restando la corresponsione delle indennità di cui ai pre-
cedenti numeri 1, 2 e 3.

Le indennità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo sono a carico dello Stato anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti a norma dell'articolo 7 o concessi in appalto a norma dell'articolo 8.

È fatta salva la rivalsa verso gli eventuali responsabili degli infortuni ».

Art. 3.

Agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del presente sono assicurati:

a) il personale dirigente specializzato, impiegato in forza dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, qualunque sia l'ammontare della sua retribuzione;

b) coloro che siano stati regolarmente ammessi alla frequenza dei corsi per la formazione del personale specializzato.

Al personale di cui alla precedente lettera *b*) in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dei corsi suddetti per scoppi di ordigni esplosivi, si applicherà il trattamento previsto per il personale specializzato.

Art. 4.

Nel terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n. 320, alla parola « secondo » è sostituita la parola « terzo ».

Al citato articolo 12 è inoltre aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al personale dello Stato incaricato dello svolgimento dei corsi per formazione di personale specializzato, di cui all'articolo 1, e alle rispettive famiglie, in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dei corsi stessi, per scoppio di ordigni esplosivi ».

Art. 5.

La gestione, per conto dello Stato, delle prestazioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e dal presente decreto è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le relative norme saranno emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e col Ministro per la difesa.

Art. 6.

I proprietari di immobili ed i concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge hanno l'obbligo di denunciare ai Comuni, entro il termine che sarà stabilito dalle norme di attuazione al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, gli immobili minati o sospetti minati che si trovino nel territorio dei Comuni stessi.

Chi omette la denuncia prescritta dal comma precedente è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salve le eventuali responsabilità per infortuni o danni che potessero derivare dalla mancata denuncia.

Art. 7.

Tutti coloro cui è affidata l'esecuzione dei lavori di bonifica sono obbligati ad assumere ed impiegare nei lavori stessi esclusivamente personale specializzato a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

Coloro che impiegano nei lavori di bonifica personale non specializzato ai sensi del citato decreto n. 320, sono puniti con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

In casi di recidiva, sarà rescisso, in via amministrativa, il contratto e sarà incamerata la cauzione, se trattasi di lavori concessi in appalto, altrimenti sarà disposta la sospensione dei lavori stessi. Nell'uno e nell'altro caso i lavori saranno eseguiti in danno delle ditte e dei privati.

Tali condizioni dovranno risultare nelle clausole contrattuali e nelle prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 numero 320.

Art. 8.

L'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I lavori di bonifica previsti dal presente decreto possono essere dall'Amministrazione militare eseguiti in gestione diretta o mediante appalto.

Nell'appalto dei lavori sarà data, a parità di condizioni, preferenza alle cooperative costituite da reduci di guerra o da partigiani.

A tale fine l'importo dei lavori che possono essere affidati a dette cooperative, sia per licitazione sia per trattative private, non è soggetto ad alcuna limitazione.

Gli appalti possono essere concessi soltanto ad enti o ditte che impieghino operai e personale specializzato ai sensi dell'articolo 1.

Quando i campi minati ricadano in comprensori di bonifica, l'Amministrazione dell'esercito può, in applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1137, concedere i lavori di

sminamento in esecuzione ai rispettivi consorzi di bonifica, costituiti a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a condizione che i proprietari dei terreni minati, rinunciando alla facoltà loro concessa di poter eseguire direttamente i lavori di bonifica o di potersi costituire essi stessi in consorzio, ne facciano delega ai consorzi medesimi.

Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prescritto dall'articolo 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è sostituito dal parere del Comitato consultivo di cui al precedente articolo 3.

La concessione sarà regolata con apposito disciplinare contenente tutte le specifiche modalità e prescrizioni da osservarsi dall'ente concessionario ».

Art. 9.

I rapporti contrattuali, sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto fra l'Amministrazione militare e le ditte appaltatrici o i privati, conservano il loro vigore fino alla estinzione dei contratti, anche per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, senza diritto da parte delle ditte appaltatrici o dei privati di ripetere i premi di assicurazione pagati o da pagare all'istituto assicuratore.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, quali risultano modificate dal presente decreto, si applicano anche al personale che, dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, sia stato addetto al rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Art. 11.

Salvo quanto stabilito nell'articolo 9, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 del presente decreto hanno effetto dal 24 maggio 1946.

ALLEGATO N. 2.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

1° NOVEMBRE 1947, N. 1815.

Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 1.

A coloro che, dalla data di liberazione delle singole provincie fino a quella di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o siano stati impiegati da privati nelle operazioni suddette effettuati su immobili di loro proprietà, sono concessi i benefici stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Agli sminatori ed ai rastrellatori, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

Con successivo provvedimento, emanato su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con gli altri Ministri interessati, verranno dettate le norme per l'applicazione del precedente comma.

Agli sminatori ed ai rastrellatori, addetti alle operazioni di cui all'articolo 1, che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni suddette, sono estese le norme concernenti il distintivo d'onore pei mutilati ed invalidi di guerra nonchè le norme

di assistenza e protezione previste per dette categorie di persone, salvo, per quanto riguarda pensioni ed assegni, il disposto dell'articolo 3.

Alle vedove ed agli orfani dei deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni suddette sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra.

Art. 3.

Le normali indennità liquidate, in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono, ad eccezione della indennità giornaliera per la inabilità temporanea, raddoppiate in caso di infortunio occorso agli sminatori ed ai rastrellatori per scoppio di ordigni esplosivi, in occasione dei lavori di cui all'articolo 1.

Nei casi di infortunio previsti dal comma precedente sono corrisposti, in aggiunta al raddoppiamento delle indennità di assicurazione, le seguenti indennità:

1° per infortunio mortale, una indennità di lire centomila

2° per infortunio da cui sia derivata una inabilità lavorativa permanente e totale, una indennità di lire centoventicinquemila;

3° per infortunio da cui sia derivata una incapacità permanente parziale superiore al dieci per cento, una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

Per il calcolo delle indennità nel caso del n. 3 saranno applicati i criteri della legge sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

È fatta salva la facoltà degli interessati di optare fra la rendita di infortunio e la pensione di guerra ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, ferma restando la corresponsione delle indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo.

La indennità di lire 100.000 di cui al n. 1 del presente articolo, sarà attribuita agli aventi diritto secondo le norme della successione legittima.

Le indennità stabilite dal presente articolo sono a carico dello Stato.

Art. 4

Le indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 non sono dovute se, per lo stesso infortunio siano state percepite altre indennità da chiunque corrisposte e quali che siano stati i criteri di attribuzione delle indennità stesse agli aventi diritto, salvo il pagamento della differenza, qualora queste ultime siano state inferiori a quelle stabilite nei citati numeri.

Art. 5.

La gestione per conto dello Stato, delle indennità previste dall'articolo 3 è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le relative norme saranno emanate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la difesa.